

■ Cara Unità, sono una dipendente di un'azienda conserviera facente capo alla Federconsorzi. Ho inoltrato alla direzione dello stabilimento domanda per cure idroterapiche, come previsto dal 3° comma dell'art. 13 della legge 11/11/1983 n. 638. Mi è stato risposto che devo farle nel periodo di ferie. È questo comportamento corretto? In tal caso, quale senso hanno le tanto sudate «ferie» se non portano al recupero psicofisico per i prestatori d'opera?

Lettera firmata. Bologna

1) Il 2 aprile 1990, a fronte di analogo quesito posto da altro lavoratore, si ebbe modo di illustrare il contenuto «peggiorativo» delle disposizioni della L. 8/90. Il dibattito giurisprudenziale è proseguito al «ribasso» (Cfr. Cass. Sez. Lav. 16/12/1991 in Foro Italiano 1992, 694) e anche il legislatore è intervenuto (art. 16, IV e V comma L. 30/12/1992 n. 412) per introdurre nuovi limiti al godimento delle cure termali.

2) La legge recita: «In attesa della disciplina organica della materia, le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicata determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell'Usl ovvero limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'Inail, motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto. Le prescrizioni mediche vengono rilasciate con l'osservanza del decreto del ministro della Sanità di cui al IV comma». Questo afferma: «Il ministro della Sanità... emana un decreto che identifica le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi» (1).

3) Da pochi giorni, il de-

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA
Nino Raffone, avvocato Cdl. di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl. di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl. di Torino; Nyranno Moshi, avvocato Cdl. di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl. di Roma

Ancora su una lunga «storia» finita male

Il «peggio» per le cure termali

risponde TOMMASO GERMANO *

creto del ministro della Sanità è stato reso pubblico. Ciò consente di fornire risposta alla domanda proposta nella lettera, illustrando - anche - quali ulteriori adempimenti siano stati previsti a completamento di un percorso esclusivamente indirizzato a snaturare le peculiarità dell'istituto esistente.

4) Il decreto ministeriale esordisce sottolineando «l'esigenza generale di porre le condizioni per una maggiore severità nel governo di tutto il settore», individuando le «patologie proficacemente trattabili» con la «più recente e migliore dottrina»; ritiene «che possa realisticamente circoscrivere alla casistica dei lavoratori subordinati a fruire delle cure termali al di fuori delle ferie e dei congedi ordinari l'area erogativa in cui gli abusi possano concretamente manifestarsi».

Le modalità di ammissione

5) Sulla base delle sue ipotesi premesse, identificate le patologie «che possono trovare reale beneficio dalle cure termali», il decreto disciplina - all'art. 2 - le modalità di ammissione dei lavoratori subordinati a fruire delle cure termali al di fuori delle ferie e dei congedi ordinari. In primo luogo, «salvo casi di clamorosa evidenza clinica», la

motivata prescrizione medico specialistica per l'autorizzazione alle cure deve essere sempre supportata «... da specifici accertamenti strumentali o di laboratorio...» dai quali risultino condizioni patologiche che rendano terapeuticamente «plausibile» l'opzione termale. I lavoratori interessati devono presentare alla Usl di residenza la «proposta» del medico di fiducia entro 5 gg. dalla data di redazione del relativo certificato.

I soggetti autorizzati devono trasmettere al datore di lavoro copia dell'autorizzazione-impegnativa, rilasciata dalla Usl di residenza dentro gli usuali termini di presentazione dei certificati medici attestanti infermità che comportano incapacità al lavoro. L'autorizzazione deve recare «evidente» riferimento (stampigliato) alla più recente legislazione (art. 16, V comma, L. 412/91). Il lavoratore che abbia diritto di fruire dell'indennità economica di malattia a carico dell'Inps, deve inviare copia della già detta autorizzazione con allegata copia della motivata prescrizione medico specialistica all'istituto negli stessi termini di cui innanzi. Le cure termali devono iniziare entro 30 gg. dal rilascio del certificato del medico curante ai sensi della L. 8/90. Il mancato rispetto delle disposizioni precedenti determina - a carico del lavoratore - la perdita dei «benefici» derivanti dal rapporto di lavoro

e da quello previdenziale.

6) L'art. 3 del decreto è dedicato agli «strumenti di controllo» e contiene disposizioni a carico degli stabilimenti termali e delle Usl. Per quel che concerne i primi, vengono imposti adempimenti di registrazione e di attestazione molto più severi; per quel che concerne le seconde, collegamenti molto tempestivi e diretti tra le unità sanitarie locali di residenza e quelle convenzionate al fine di consentire che i lavoratori dipendenti (pubblici o privati) siano «sottoposti almeno una volta a controllo in corso di cura presso lo stabilimento termale da parte degli organi ispettivi della Usl convenzionata...»; o dall'Inps per gli assicurati aventi diritto all'indennità economica di malattia.

Così è esclusa la prevenzione

Da quanto si è illustrato, è agevole pervenire a sintetiche conclusioni.

A) In contrasto con i precedenti legislativi e le sentenze della Corte costituzionale n. 559/87, la regola che si tende ad affermare è che le prestazioni idrotermali debbano essere godute durante i «congedi ordinari» e le «ferie annuali». Il legislatore - infatti - ha trasformato un diritto «oggettivo» (Cfr. art. 4 L.

526/1982) a fruire di «aspettativa per malattia» in una «possibilità» in favore della quale omette però di fornire più diffuse qualificazioni in termini giuridici. Sarebbe agevole pensare - perciò - che la nuova legge non abbia inteso attribuire all'istituto della «aspettativa per malattia» quale era stato riconosciuto dalla legge - da ultimo - citata.

B) Tale interpretazione non è - però - corretta in quanto poco più innanzi lo stesso legislatore si preoccupa di sottolineare che si deve trattare «... esclusivamente per la terapia o la riabilitazione». Attraverso tali espressioni non solo ha - definitivamente - escluso che la «previdenza» (cardine fondamentale della legge di riforma sanitaria) possa trovare «ospitalità» in una accettazione civile o democratica del concetto di malattia (in ciò, negando le giuste riflessioni della sentenza della Corte costituzionale n. 529/1987); ha - parimenti - escluso che siano meritevoli di tutela previdenziale cure idrotermali dirette a prevenire potenziali forme patologiche.

C) La terapia o la riabilitazione debbono risultare relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicata «determinante» un «tempestivo trattamento termale», «anche in associazione ad altri mezzi di cura». Non servono molte parole per illustrare quanto restrittiva sia divenuta la previsione e quanto risulti contrastante con le teorie mediche in argomento per quanto già riferito.

D) Lo specialista della Unità sanitaria locale deve formulare la «prescrizione motivandola»; la previsione è manifestamente indirizzata a superare il dibattito giurisprudenziale esistente in merito alla idoneità a considerare completa la prescrizione attraverso il mero rinvio (spesso effettuato solo attraverso l'apposizione di un timbro) alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 13 della L. 638/1983.

* Associato dell'Università di Bari

Corte costituzionale: per l'abile è superiore il limite di reddito

Sono una donna di 74 anni e dopo tutto quello che ho passato non mi sento di lavorare in casa senza di un aiuto morale e finanziario. Mi sono operata di tumore al seno sinistro nel 1975 e nel 1982 al seno destro. Non sapendo che potevo fare domanda di pensione non la presentai subito, ma feci domanda di invalidità civile il 3 maggio 1985. Fui convocata per la visita il 20 febbraio 1987; ultimi gli esami il 25 marzo 1987 la commissione riconobbe un'invalidità del 70%. Da quel giorno non so più nulla in attesa di una convocazione da parte della Prefettura.

Feci subito ricorso l'11 giugno 1987, fui richiamata e ricominciai il calvario di tutti gli esami, lastre e visite, qualcosa di tremendo per chi è ammalata. Questa volta il 25 aprile 1989 mi fu riconosciuta una invalidità del 75%. Da quel giorno non so più nulla in attesa di una convocazione da parte della Prefettura.

Ho saputo che avendo fatto la suddetta domanda dopo i 65 anni di età, non mi spettava alcuna pensione. Desidererei sapere se esiste una simile legge e se è possibile che dopo i 65 anni non si ha il diritto ad un aiuto per curarsi non avendo le possibilità economiche, in quanto casalinga e con il marito pensionato dal 1977.

A.A. Roma

La legge non consente di liquidare la pensione di invalidità civile a chi viene riconosciuto in invalidità dopo il sessantacinquesimo anno di età. Tuttavia, dall'età di 65 anni i cittadini che non hanno redditi superiori a determinati limiti (per il 1992 non superiori a lire 4.204.050 e, cumulati con quelli del coniuge, non superiori a lire 18.119.650 annue) hanno diritto, a seguito di domanda all'Inps, alla pensione sociale (articolo 26 della legge 153/69) e all'eventuale aumento (articolo 2 della legge 544/88).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 21 febbraio 1992, ha stabilito che se il richiedente è stato riconosciuto inabile, il limite di reddito complessivo deve essere superiore. Pertanto, se hai redditi superiori a quelli previsti, ti consigliamo di presentare

ugualmente domanda per la pensione sociale (rivaloganti a una delle sedi dell'Inca-Cgil) e contestare successivamente l'eventuale rifiuto dell'Inps.

Se sei stata riconosciuta bisognosa di aiuto per poter compiere gli atti quotidiani della vita, hai diritto alla indennità di accompagnamento (articolo 1 della legge 308/88 e articolo 1 della legge 18/80) che ti deve essere erogata dalla Prefettura indipendentemente dall'età e dal reddito. Il nostro consiglio è di valutare la documentazione in possesso presso una sede Inca-Cgil per richiedere le prestazioni qualora ne sussistano i presupposti.

Da sei anni in attesa del rimborso dell'Irpef

Come si evince dalle accluse copie di due lettere, siamo due ex professori di ruolo, andati in quiescenza nel lontano 1985, che riceviamo l'indennità di fine rapporto nei primi mesi del '86, attendendo da allora la restituzione di parte dell'Irpef pagata a suo tempo. Sono più di sei anni che attendiamo e ancora come è facile notare, il «C.I. I.D.D.» di Roma non ha ancora ottemperato all'invio del materiale cartaceo all'Ufficio di Napoli. Abbiamo ascoltato con speranza le belle parole del dr. Benvenuto, parole sui solleciti (sic!) rimborsi delle somme dovute ai contribuenti, ma purtroppo erano solo parole e la realtà è che viviamo in un paese dove si moltiplicano dei bambini o una nonna per aver dato un panino al nipotino, ma spesso si ignorano i grandi evasori e non si restituiscono sollecitamente le somme indebitamente esatte, specialmente alla parte più debole della popolazione che è rappresentata dai pensionati. Se, per noi, le cose continueranno ad andare di questo passo «dovremo» fornire oltre al

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

nostro indirizzo, anche quello dei nostri credi.

Liliana Pisanì
Sebastiano Pasqua
Napoli

Tre quesiti di un profugo giuliano iscritto alla Cpdel

Mi rivolgo cortesemente a codesta rubrica per ottenere delucidazioni in merito all'applicazione della legge alla quale sono interessato quale profugo giuliano. In particolare chiedo che mi vengano chiarite le modalità per il calcolo della retribuzione virtuale da prendere a base per la determinazione della pensione spettanti. Sono iscritto alla Cpdel dipendente dall'Amministrazione Provinciale di Treviso, segretario dell'Istituto tecnico Statale Commerciale «Riccati» di Treviso, inquadrato nella VIII qualifica quale titolare di Unità Operativa Complessa istituita ai sensi dell'articolo 49, 5° comma, del Dpr 3.8.90 n. 333, con 33 anni complessivi di anzianità (di cui 31 presso l'Amministrazione provinciale e 2 congiunti).

L'articolo della legge 336 prevede, al secondo comma dell'articolo 2, che a richiesta del dipendente venga conferita in luogo di tre aumenti periodici, la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta. Nel mio caso la qualifica immediatamente superiore è la qualifica prima dirigenziale come previsto dall'articolo 43 del citato Dpr 333. Per quanto sopra gradirei avere risposta ai seguenti quesiti:

- 1) posso richiedere (ed ottenere) il riconoscimento della qualifica superiore, cioè la prima dirigenziale?
- 2) in caso affermativo mi verrà riconosciuto, nella nuova qualifica, il salario di anzianità attualmente in godimento?
- 3) sempre in caso affermativo in quale misura mi verrà cal-

colata l'indennità di funzione prevista dall'art. 38 del Dpr 333? Chiedo, inoltre, di poter conoscere se nella nuova riforma previdenziale verranno previste norme per la salvaguardia dei cosiddetti «diritti acquisiti».

Giuseppe Svigell
Lanceno di Villorba (Tv)

Al primo quesito, che riguarda la attribuzione di tre aumenti periodici o, a domanda, la qualifica immediatamente superiore, riteniamo dover rispondere che sulla questione si è formata (in senso favorevole ai dipendenti) una pressoché unanime giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo la quale non vi è incompatibilità tra il vecchio ordinamento del personale statale suddiviso in carriera (vigente all'epoca della emanazione della legge 336/70) ed i successivi ordinamenti distinti in qualifiche e livelli funzionali e retributivi. «Anche ai nuovi ordinamenti sono invero previste progressioni nell'ambito delle diverse categorie per cui esiste una sovraordinazione tra le stesse, analogamente a quanto avveniva nel precedente ordinamento tra le diverse posizioni di lavoro di una medesima carriera» (C.S. Sez. V, 21.11.90 n. 947).

Siamo a conoscenza che la Giunta della Regione Emilia Romagna (ma non sarà la sola) ha già deciso ed ha reso esecutiva la delibera n. 3370 del 10.9.91 che riconosce il diritto all'atto del collocamento a riposo e a domanda del dipendente all'attribuzione della qualifica immediatamente superiore anche se questa non è compatibile con il vecchio ordinamento della suddivisione in carriera. Anche alla seconda domanda ci sentiamo di rispondere affermativamente in ordine al diritto a mantenere il salario di anzianità attualmente in godimento sulla nuova qualifica. Non ci sembra invece invocabile l'indennità di funzione prevista dall'articolo 38 del Dpr 333. Ciò perché l'indennità è concessa per l'esercizio delle funzioni da dirigente che viceversa nel caso in questione la qualifica non è «connessa» con le funzioni svolte. Per quanto riguarda il mantenimento dei cosiddetti «diritti acquisiti» in caso di modificazioni nelle normative previdenziali, nessuna delle proposte di legge finora conosciute li ha messi in discussione. È bene tuttavia, chiarire che i «diritti acquisiti» sono solo quelli già maturati «acquisiti al momento delle modificazioni» e non tutti quelli previsti dalla normativa vigente. Quest'ultimi possono costituire delle «aspettative» per chi vi è iscritto. Alcune di tali aspettative sono talmente legittime da dover essere garantite ai pari dei diritti già maturati.

programma

11 agosto - martedì GENOVA
Ore 16.00 inizio operazioni d'imbarco. Ore 18.00 partenza in serata «Gran ballo di apertura della crociera».

12 agosto - mercoledì navigazione
Intera giornata in navigazione. Giochi di ponte. Bagni in piscina. Spettacoli cinematografici. Serata danzante con spettacoli di cabaret. Night club e nastroteca.

13 agosto - giovedì navigazione
Intera giornata in navigazione. Giochi di ponte. Bagni in piscina. Spettacoli cinematografici. Serata danzante con spettacoli di cabaret. Night club e nastroteca.

14 agosto - venerdì PIENO
Ore 8.00 arrivo al Pireo. Escursione facoltativa: visita città di

Atene (martedì) Lire 40.000. Ore 18.00 partenza dal Pireo. Serata danzante. Night club e nastroteca.

15 agosto - sabato VOLOS
Ore 8.00 arrivo a Volos. Escursioni facoltative: monasteri delle Meteore (intera giornata), seconda colazione inclusa (mattino) Lire 30.000. Ore 18.00 partenza da Volos. Serata danzante. Night club e nastroteca.

16 agosto - domenica ISTANBUL
Mattinata in navigazione. Ore 17.30 arrivo a Istanbul. Escursione facoltativa: Istanbul by night Lire 55.000.

17 agosto - lunedì ISTANBUL
Escursioni facoltative: visita città (intera giornata, seconda colazione inclusa) Lire 95.000. Visita città (mattino) Lire 35.000. Gita in battello sul Bosforo (pomeriggio) Lire 30.000. Ore 18.30 partenza da Istanbul. Serata danzante con spettacoli di cabaret. Night club e nastroteca.

18 agosto - martedì SMIRNE
Mattinata in navigazione. Ore 15.00 arrivo a Smirne. Escursione facoltativa: Efeso (pomeriggio) Lire 40.000. Ore 21.00 partenza da Smirne. Serata danzante. Night club e nastroteca.

19 agosto - mercoledì RODI
Mattinata in navigazione. Ore 14.00 arrivo a Rodi. Escursione facoltativa: Valle delle tartarole (pomeriggio) Lire 40.000. Lindos (pomeriggio) Lire 40.000. Ore 20.00 partenza da Rodi. Serata danzante. Night club e nastroteca.

20 agosto - giovedì CRRTA
Ore 8.30 arrivo a Heraklion. Escursione facoltativa: Heraklion e Cnossos (mattino). Lire 50.000. Ore 18.00 partenza da Heraklion. Serata danzante. Night club e nastroteca.

21 agosto - venerdì navigazione
Intera giornata in navigazione. Giochi di ponte. Bagni in piscina. Spettacoli cinematografici. Serata danzante con spettacoli di cabaret. Night club e nastroteca.

22 agosto - sabato navigazione
Intera giornata in navigazione. Giochi di ponte. Bagni in piscina. Spettacoli cinematografici. Serata danzante con spettacoli di cabaret. Night club e nastroteca.

23 agosto - domenica GENOVA
Ore 9.00 arrivo a Genova. Prima colazione. Operazioni di sbarco e termine della crociera.

FERRAGOSTO IN CROCIERA

con la m/n Schevchenko dall'11 al 23 agosto

GRECIA - TURCHIA

La M/N TARAS SCHEVCHENKO della Black Sea Shipping Co. è un transatlantico ben noto ai crocieristi italiani che ne hanno potuto apprezzare le qualità in numerose occasioni. Tutte le cabine sono esterne con oblò o finestra, lavabo, telefono, filodiffusione ed aria condizionata regolabile.

LA GIVER VIAGGI E CROCIERE propone queste crociere con la propria organizzazione a bordo e con Staff Turistico ed Artistico Italiano. La cucina internazionale di bordo verrà diretta da uno chef italiano.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Stazza lorda 20.000 tonnellate
Anno di costruzione 1966
Ristrutturata nel 1970 e rinnovata nel 1988
Lunghezza mt. 176; velocità nodi 20; passeggeri 700; 3 ristoranti; 6 bar; sala feste; night club; nastroteca; 3 piscine (di cui 1 coperta); sauna; cinema; negozi; panucchiere per signora e uomo; telex (via satellite) 0584 - 1400266; indirizzo telegrafico: UKSA.
La nave dispone inoltre di stabilizzatori antirullo ed è equipaggiata con i più moderni sistemi per la sicurezza durante la navigazione.

VITA A BORDO
La crociera offre molteplici possibilità di svago: in ogni momento della giornata potete scegliere di partecipare ad un gioco, di assistere ad un intrattenimento o di abbronzarvi al sole su una comodissima sdraio. Tutte le strutture sono a vostra disposizione: dalle piscine, alla sala lettura, alla sauna, ecc. Per le serate la nave dispone di sala feste e night club.

VITTO A BORDO (A table d'hôte)
Prima colazione: succhi di frutta - salumi - formaggi - uova - yogurt - marmellata - burro - miele - briciole - latte - cioccolata - latte.
Seconda colazione: antipasti - consommé - formaggi - carne o pollo - insalata - frutta fresca o cotta - vino in caraffa.
Ore 16.30 (in navigazione): 16 - biscotti - pasticceria.
Pranzo: zuppa o minestrone - piatto di mezzo - carne o pollo o pesce - verdura o insalata - formaggi - gelato o dolce - frutta fresca o cotta - vino in caraffa.
Ore 23.30 (in navigazione): spuntino di mezzanotte.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
tutte cabine esterne con aria condizionata, telefono e filodiffusione

CABINE A 4 LETTI - CON LAMABO - SENZA SERVIZI PRIVATI	CAT.	TIPO CABINE	PONTE	QUOTE
CABINE A 4 LETTI - CON LAMABO - SENZA SERVIZI PRIVATI	SP	Con oblò, a 4 letti (2 bassi + 2 alti) ubinole a poppa	Terzo	1.190.000
	P	Con oblò, a 4 letti (2 bassi + 2 alti)	Terzo	1.320.000
	O	Con oblò, a 4 letti (2 bassi + 2 alti)	Secondo	1.450.000
	N	Con oblò, a 4 letti (2 bassi + 2 alti)	Principale	1.590.000
	M	Con finestra, a 4 letti (2 bassi + 2 alti)	Passaggio	1.700.000
CABINE A 2 LETTI - CON LAMABO - SENZA SERVIZI PRIVATI	SL	Con oblò, a 2 letti (1 basso + 1 alto) ubinole a poppa	Terzo	1.630.000
	L	Con oblò, a 2 letti (1 basso + 1 alto)	Terzo	1.690.000
	K	Con oblò, a 2 letti (1 basso + 1 alto)	Secondo	1.850.000
	J	Con oblò, a 2 letti (1 basso + 1 alto)	Principale	2.060.000
	H	Con finestra, a 2 letti (1 basso + 1 alto)	Passaggio	2.200.000
	G	Con finestra, singola	Passaggio	2.800.000
CABINE A 2 LETTI - CON SERVIZI - BAMBINO O DODICI ETÀ.C.	CAT.	TIPO CABINE	PONTE	QUOTE
	F	Con oblò, a 2 letti (1 basso + 1 alto)	Terzo	2.800.000
	E	Con finestra, a 2 letti bassi	Passaggio	3.180.000
	D	Con finestra, a 2 letti bassi	Lance	3.300.000
	(*)C	Con finestra, a 2 letti bassi e sottobordo	Lance	3.700.000
B	Appartamenti con finestra, a 2 letti bassi	Bridge	4.100.000	

Spese iscrizione comprendenti Tasse imbarco/sbarco 120.000

Uso Singola: possibilità di utilizzare alcune cabine doppie a letti sovrapposti come singole pagando un supplemento del 30% della quota.

Uso Tripla: possibilità di utilizzare alcune cabine quadriplesse come triple (escluse le cabine della cat. SP) pagando un supplemento del 20% della quota.

Ragazzi fino a 12 anni: riduzione 50% (in cabine a 3 o 4 letti escluse le cabine della cat. SP) massimo 2 ragazzi ogni 2 adulti.

(*) Possibilità di utilizzare 3° letto nel salottino della categoria C pagando il 50% della quota.

Tutte le cabine, ad eccezione delle cabine di categoria F e C sono dotate di divano utilizzabile da ragazzi di altezza non superiore a mt. 1.50 ed inferiori al 12 anni pagando il 50% della quota stabilita per la categoria.

Le quote di partecipazione comprendono:

- la sistemazione a bordo nel tipo di cabina prescelta
- pensione completa per l'intera durata della crociera, incluso vino in caraffa
- assistenza di personale specializzato
- possibilità di assistere gratuitamente a tutti gli spettacoli, giochi ed intrattenimenti di bordo
- polizza assistenza medica

Le quote di partecipazione non comprendono:

- visite ed escursioni facoltative che potranno essere prenotate esclusivamente a bordo; le tariffe definitive delle escursioni verranno rese note con programma del giorno;
- qualsiasi servizio non specificato in programma

Valuta a bordo: lire italiane

Documenti: per partecipare alla crociera occorre essere in possesso di passaporto individuale. I passeggeri sono tenuti a comunicare al momento stesso dell'iscrizione alla crociera i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, numero del documento valido, data e luogo del rilascio.

L'UNITÀ VACANZE

MILANO - Viale Fulvio Testi, 69
Tel. (02) 64.23.557 - 66.10.35.85
ROMA - Via dei Taurini, 19 - Tel. (06) 44.490.345
Informazioni anche presso le Federazioni del Pds